

testata

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PO**  
**Sede e uffici: PAESANA (Cuneo)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

**N. 05**

**OGGETTO : "Statuto della Viso Blu Power s.r.l. – Approvazione e provvedimenti conseguenti".**

L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di marzo alle ore 18.50 in Paesana, nella sala delle riunioni nello stabile di Via S. Croce, 4, previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i membri dell'Amministrazione B.I.M. del Po ed intervennero i Signori:

	<i>Cognome e nome</i>	<i>Rappresentante Comune</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	BAGNUS Romano	Bagnolo P.te		X
2	VIGNETTA Elio	Barge		X
3	MAERO Maurizio	Brondello		X
4	PEROTTI Aldo Giovanni	Crissolo		X
5	CHIALVO Adriano Pasquale	Envie	X	
6	ZANELLA Erminia	Gambasca		X
7	BARRA Livio	Martiniana Po	X	
8	MATTIO Giuseppe Dario	Oncino	X	
9	LOMBARDO Giacomo	Ostana	X	
10	CASALE Valter	Paesana	X	
11	DONALISIO Gabriele	Pagno	X	
12	FORMIGLIA Mauro	Revello	X	
13	BORELLO Denis Giuseppe	Rifreddo		X
14	MOINE Roberto	Sanfront	X	
15	ARTUSIO Giuseppe	Piasco	X	
16	TESTA Giulio	Verzuolo		X
		<i>Totale</i>	<i>9</i>	<i>7</i>

Con l'assistenza del Segretario Signor **GHIGLIONE Dott. Gianluca**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DONALISIO Gabriele**, nella sua qualità di **Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**DELIBERAZIONE N°05 DEL 14/03/2014 -OGGETTO : "STATUTO DELLA VISO BLU POWER S.R.L. – APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI."**

---

A-14-n05

**L'ASSEMBLEA**

Atteso che il Consorzio ha presentato, conformemente alle finalità statutarie e previa sottoscrizione, in data 12 aprile 2013, di apposito Accordo di programma con i Comuni di Ostana e di Paesana, istanza presso la Provincia di Cuneo diretta all'ottenimento di concessione di derivazione a scopo idroelettrico dal Rio Laità, volta alla realizzazione di piccola centrale di proprietà interamente pubblica (pratica provinciale distinta con il n. 5860);

Considerato che lo strumento gestionale più idoneo per la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto in parola si ritiene sia costituito dalla società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Consorzio, che si prevedeva di costituire e rendere operativa successivamente all'ottenimento della concessione di derivazione rilasciata dalla Provincia di Cuneo;

Preso atto che, a seguito dei contatti informali intercorsi con funzionari della Provincia di Cuneo, risulta preferibile procedere a fare subentrare la costituenda società nella istanza attivata dal Consorzio prima del rilascio della concessione di derivazione, onde evitare possibili criticità dovute a quella che potrebbe configurarsi come una "sub-concessione di bene demaniale", non consentita;

Acquisita gli atti in data 28 febbraio 2014 con il prot. 25 la nota prot. 18737 del 25 febbraio 2014 a firma del competente dirigente della Provincia di Cuneo, con la quale viene espresso parere favorevole in ordine alla proposta di subingresso di costituenda società, interamente partecipata dal Consorzio B.I.M. del Po, nella titolarità dell'istanza di concessione di derivazione idroelettrica dal Rio Laità a suo tempo presentata dal Consorzio;

Ritenuta, pertanto, la convenienza di procedere alla costituzione della predetta società, strumentale per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in parola;

Visto lo schema di Statuto a tal fine predisposto, costituito da n. 17 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevede la costituzione di soggetto societario denominato "Viso Blu Power s.r.l." interamente partecipata dal Consorzio, con un capitale sociale di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che l'importo di Euro 110.000,00= può essere imputato a valere sull'impegno 53/2013 assunto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.53 del 13 dicembre 2013 sull'intervento 2.12.06.08 "Partecipazione societaria" – cap. 151 – Gestione residui del Bilancio d'esercizio;

Ritenuta la opportunità di demandare alla Deputazione Amministrativa la designazione dell'amministratore unico della costituenda società e i correlati aspetti gestionali di ordine pratico;

Ritenuto, altresì, per quanto riguarda la sede della costituenda società, di concedere in comodato gratuito alla medesima, in condivisione, la Sala riunioni (e relativo servizio) posta al piano secondo dello stabile sito in Paesana – Via S.Croce, 4 – di proprietà del Consorzio;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Segretario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare lo schema di Statuto della "Viso Blu Power s.r.l.", costituito da n. 17 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", che prevede la

costituzione di soggetto societario denominato "*Viso Blu Power s.r.l.*" interamente partecipato dal Consorzio, con un capitale sociale di Euro 110.000,00=.

- 2) Di dare mandato al Presidente pro-tempore in ordine alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche - di carattere non sostanziale - opportune o necessarie ai fini della iscrizione nel competente Registro delle imprese.
- 3) Di demandare alla Deputazione Amministrativa la designazione dell'amministratore unico della costituenda società e i correlati aspetti gestionali di ordine pratico.
- 4) Di dare atto che la somma di Euro 110.000,00=, a titolo di capitale sociale, viene imputata a valere sull'impegno 53/2013 assunto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.53 del 13 dicembre 2013 sull'intervento 2.12.06.08 "*Partecipazione societaria*" - cap. 151 - Gestione residui del Bilancio d'esercizio e verrà versata mediante assegno circolare intestato all'amministratore unico da prodursi al rogito notarile.
- 5) Di dare mandato al Presidente pro-tempore di stipulare con la costituenda società contratto di comodato gratuito avente ad oggetto l'utilizzo, in condivisione, quale sede della società, della Sala riunioni (e relativo servizio) posta al piano secondo dello stabile sito in Paesana - Via S.Croce, 4 - di proprietà del Consorzio.

Successivamente,

con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

STATUTO

\* \* \*

Art. 1 - DENOMINAZIONE.

1.1 - Esiste una società a responsabilità limitata denominata  
"VISO BLU POWER - S.r.l.".

Art. 2 - OGGETTO.

2.1 - La società è istituita ed opera al fine di porre in essere iniziative volte a valorizzare un equilibrato sfruttamento delle risorse energetiche da fonti rinnovabili, e in particolare idriche, della Valle Po o di altre valli del territorio montano piemontese, in piena sintonia con il quadro programmatico in materia definito dalla normativa comunitaria, regionale, provinciale e locale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società ha per oggetto:

- la realizzazione e gestione operativa e commerciale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi servizi connessi di manutenzione e logistica ed anche per conto terzi;
- l'acquisto di energia elettrica e la rivendita di tale energia ai clienti finali nel mercato libero, ed erogazione di servizi legati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali;
- l'erogazione di altri servizi rivolti ad utenti finali e non, sia in forma diretta che in qualità di rivenditore;

- la fornitura di lavori, impianti tecnologici, infrastrutture, metodologie e prodotti e qualsiasi tipo di servizio commerciale riferibili alla propria missione.

La società può operare con risorse interne, ovvero avvalersi di personale e organizzazioni produttive e commerciali esterni, nonché di brevetti e licenze d'uso, di cui può anche assumere il ruolo di intermediario e/o agente tecnico-commerciale.

La società potrà inoltre assumere, purchè con responsabilità limitata e nel rispetto della norma recata dall'articolo 2361 C.C., partecipazioni in altre società o enti, finanziare e coordinare le società e gli enti nei quali partecipa o dai quali è partecipata, e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, funzionalmente connessa o ritenuta necessaria o utile per favorire il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la facoltà di concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie personali e reali anche per impegni altrui, purchè nell'interesse della società, stipulare mutui passivi anche ipotecari, cedere interamente o parzialmente le proprie attività.

Sono comunque tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare e la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché la locazione finanziaria e/o l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci.

Restano, altresì, espressamente escluse tutte quelle attività che la legge riserva in modo non derogabile agli iscritti ad Albi o Ordini professionali e comunque tutte le altre attività che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.

Art. 3 - DURATA.

3.1 - La società avrà durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 4 - SEDE.

4.1 - La società avrà sede in Paesana.

Le modifiche di indirizzo nell'ambito del Comune di Paesana verranno deliberate e pubblicate nei modi di cui allo stesso articolo 111 delle norme di attuazione del Codice Civile.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE.

5.1 - Il capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila e zero centesimi), suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 - Le partecipazioni al capitale dei singoli soci saranno proporzionali ai rispettivi conferimenti. I diritti attribuiti ai soci dalla partecipazione saranno proporzionali all'ammontare della medesima rispetto al capitale sociale, ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo statuto.

Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria e successive modifiche ed integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse

di uno o più fiduciari e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

5.3 - Le decisioni di aumento e riduzione di capitale saranno assunte dai soci con metodo assembleare.

5.4 - La società potrà acquisire dai suoi soci finanziamenti onerosi o gratuiti o versamenti in conto capitale nel rispetto delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la raccolta del risparmio presso il pubblico. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del Codice Civile per i casi previsti da detta norma.

Art. 6 - TITOLI DI DEBITO.

6.1 - L'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del Codice Civile verrà deliberata con decisione dei soci.

6.2 - La decisione dei soci verrà adottata a maggioranza calcolata per partecipazioni al capitale sociale. L'emissione di titoli di debito per un ammontare superiore ai limiti di cui all'articolo 2412 primo comma del codice civile dovrà essere deliberata dai soci all'unanimità. In ogni caso, la decisione risulterà da documento scritto e dovrà essere tempestivamente annotata sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

7.1 - Il trasferimento delle partecipazioni avrà effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel com-

petente Registro delle Imprese.

7.2 - Le partecipazioni al capitale sociale saranno trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a favore degli altri soci, anche in misura non proporzionale tra loro.

Le partecipazioni al capitale saranno inoltre liberamente trasferibili al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta del socio uscente. Sarà inoltre consentita la intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria, la reintestazione delle stesse al socio mandante, nonché il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria sempre per conto dello stesso fiduciante a condizione di esibizione della documentazione comprovante l'esistenza del mandato fiduciario da parte del fiduciante.

7.3 - In ogni altro caso di trasferimento, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, della partecipazione o di parte di essa, il socio che intenda alienare dovrà comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che egli invierà loro all'indirizzo risultante dal competente Registro Imprese. Tale offerta dovrà indicare in caso di alienazione a titolo oneroso le generalità del potenziale acquirente, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali. In caso di alienazione a titolo gratuito, la offerta dovrà indicare le generalità del potenziale acquirente, gli eventuali oneri e condizioni contrattuali e la valutazione della parte-

cipazione espressa in valuta legale.

7.4 - I soci destinatari dell'offerta potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni dandone comunicazione al proponente la cessione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di proposta di cessione a titolo gratuito, la prelazione verrà esercitata per una somma pari alla valutazione della partecipazione indicata dal cedente nell'offerta di cui sopra. Qualora più soci esercitino la prelazione, la partecipazione si ripartirà fra loro in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.

7.5 - Qualora gli aventi diritto alla prelazione reputino eccessivo il prezzo di cessione o la valutazione della quota loro comunicati, dovranno darne notizia entro dieci giorni dal ricevimento dell'offerta al proponente l'alienazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la prelazione verrà esercitata ad un prezzo che sarà determinato da un arbitro, la cui nomina ed attività avverrà ai sensi dell'art. 16 di questo statuto. Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà, in questo caso, dal giorno in cui l'arbitro avrà comunicato il proprio lodo agli aventi diritto.

7.6 - Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti la prelazione ovvero il diritto di prelazione sia esercitato da uno o

più soci solo per una parte di quanto è offerto , il trasferimento di partecipazioni a terzi per atto tra vivi, a qualunque titolo, potrà avvenire liberamente.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE.

In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.

Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, scelto fra gli eredi, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO.

9.1 - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci per giusta causa.

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO.

10.1 - I soci potranno recedere dalla società esclusivamente nei casi ed alle condizioni stabilite espressamente dalla legge. In caso di quota sociale intestata a società fiduciaria il diritto di recesso potrà essere esercitato anche solo per parte di essa, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti. La quota in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso potrà essere reinte-

stata all'effettivo proprietario-fiduciante.

10.2 - Ogni volta che si verifichi un fatto che potrebbe legittimare uno o più soci a recedere dalla società, l'organo amministrativo dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun socio. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento di tale lettera raccomandata, con comunicazione da inviarsi per lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della società quale risulta dal Registro delle Imprese. La comunicazione di recesso sarà comunque valida anche se inviata alla società prima della trasmissione della comunicazione al socio di cui al presente comma.

10.3 - Il recesso si intenderà esercitato dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà pervenuta alla sede della società.

10.4 - La partecipazione del socio recedente dovrà essere liquidata entro sei mesi dalla data di cui al punto 10.3 mediante riacquisto della medesima da parte degli altri soci o in caso di loro indisponibilità parziale o totale di un terzo dai medesimi individuato o infine mediante utilizzo delle riserve o, in caso di non esistenza di riserve disponibili, di riduzione del capitale sociale. Ove non sia possibile il rimborso nemmeno con riduzione del capitale, la società si scioglierà.

10.5 - La liquidazione della quota avverrà in misura proporzionale al valore del patrimonio della società, il cui ammontare sarà determinato dall'organo amministrativo avuto riguar-

do ai valori di mercato dei beni che lo compongono. Ove siano stati nominati un Collegio Sindacale o un Revisore dei Conti, essi dovranno dare il loro parere sulla congruità della valutazione così compiuta dall'organo amministrativo.

10.6 - Il recesso non potrà essere esercitato, e se già esercitato sarà privo di efficacia, qualora entro novanta giorni dalla data di cui al superiore punto 10.3 la società revochi la delibera che lo legittima, o deliberi il proprio scioglimento.

#### Art. 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

11.1 - La società è amministrata da un organo amministrativo che potrà strutturarsi alternativamente:

- in un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri da due a cinque;
- in un Amministratore Unico;
- in due o più amministratori.

L'organo amministrativo durerà in carica sino a dimissioni o revoca. Gli amministratori potranno anche essere non soci, e saranno sempre rieleggibili.

11.2 - In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, verrà contestualmente nominato anche il suo Presidente.

11.3 - Qualora si nomini un Amministratore Unico, gli competeranno tutti i poteri per il compimento di operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; la rappresentanza generale della società spetterà all'Amministratore Unico.

11.4 - Nel caso in cui vengano nominati due o più amministratori, la delibera con cui si procederà alla loro nomina dovrà indicare le operazioni che i singoli amministratori potranno compiere disgiuntamente, quelle che dovranno compiere congiuntamente e quelle per cui sarà necessaria una preventiva decisione dei soci che ne autorizzi l'esecuzione.

Le decisioni degli Amministratori dovranno risultare da documento scritto, che dovrà tempestivamente essere annotato sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.

La rappresentanza generale della società spetterà disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori.

11.4.1 - Al Consiglio di amministrazione competeranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio potrà inoltre deliberare l'approvazione di progetti di fusione e di scissione nei casi di cui all'art. 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile. Salvo diversa ed inderogabile previsione della legge, il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati. I poteri di rappresentanza generale della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di uno o più amministratori delegati, i poteri generali di rappresentanza spetteranno disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun amministratore Delegato in carica.

11.4.2 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate con procedura di consultazione scritta, o mediante acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tali procedure non richiederanno alcuna formalità particolare, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione previa adeguata informazione. In questi casi, la decisione sarà adottata mediante sottoscrizione da parte degli amministratori favorevoli di un documento unico contenente il testo della deliberazione espresso in modo preciso e dettagliato; oppure mediante sottoscrizione da parte degli amministratori di più documenti aventi uguale testo. La procedura dovrà concludersi entro quindici giorni dal suo inizio, ed il testo della decisione dovrà immediatamente essere trascritto sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge. La società conserverà la documentazione relativa alla manifestazione del consenso dei diversi Amministratori.

11.4.3 - Ove anche uno solo degli amministratori ne faccia richiesta, il Consiglio di Amministrazione delibererà in seduta collegiale. In questo caso, il Presidente convocherà il Consiglio presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso spedito ai suoi membri, ai Sindaci Effettivi ed al Revisore dei Conti almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso indicherà luogo, data e ora della riunione e ordine del giorno. Le riunioni del

Consiglio saranno comunque valide anche in difetto di procedure di convocazione, purché vi presenzino tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi ed il Revisore dei Conti e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione; sia consentito al Presidente di accertare l'identità dei presenti, dirigere e regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare al dibattito, visionare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alle votazioni.

11.4.4 - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute saranno presiedute dal Presidente del Consiglio, cui competerà di identificare i presenti, regolare la discussione, dirigere la verbalizzazione, porre gli argomenti in votazione, accertare e proclamare il risultato delle votazioni. Il Consiglio delibererà a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, intendendosi respinte le proposte su cui si registrerà parità di voti. Le risultanze della seduta saranno verbalizzate dal Segretario del Consiglio nominato dal Presidente o, quando richiesto dalla legge, da un

Notaio. I verbali saranno tempestivamente trascritti sul relativo libro tenuto a mente di legge.

11.5 - Agli amministratori spetterà il rimborso delle spese che sosterranno nello svolgimento del loro mandato.

L'indennità degli Amministratori Delegati verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione che li nominerà.

#### Art. 12. - ORGANI DI CONTROLLO

12.1.1 - Con decisione dei soci potrà essere nominato un collegio sindacale o un revisore unico nei casi di cui all'art. 2477 - secondo e terzo comma - del Codice Civile.

12.1.2 - Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico rimarranno in carica per tre esercizi, e quindi sino all'adozione della decisione dei soci che approverà il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. I Sindaci o il Revisore Unico saranno rieleggibili. Il loro compenso sarà stabilito con la medesima decisione dei soci che provvederà alla loro nomina.

12.1.3 - Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico avranno i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed eserciteranno il controllo contabile sulla società, a meno che espresse norme di legge non attribuiscono il controllo contabile ad altri soggetti.

12.1.4 - Non potranno essere nominati Sindaci, e se saranno nominati decadranno dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Si applicherà ai Sindaci il disposto di cui all'art. 2399 secondo com-

ma del Codice Civile.

Art. 13. DECISIONI DEI SOCI.

13.1 - I soci decideranno sulle materie rimesse alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti loro sottoposti dagli amministratori. Le decisioni saranno sempre adottate dai soci iscritti nel competente Registro delle Imprese con voto espresso in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno. Non avranno diritto a partecipare alla votazione i soci inadempienti nei confronti della società in ordine ai conferimenti promessi, né quelli le cui garanzie prestate a norma dell'art. 2466 del Codice Civile saranno scadute o inefficaci.

13.2 - Saranno riservate all'esclusiva competenza dei soci le decisioni relative all'approvazione del bilancio ed alla distribuzione degli utili; alla nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e del Revisore; alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; al compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica dei diritti soggettivi dei soci; allo scioglimento della società, alla nomina dell'organo della liquidazione ed ai criteri di svolgimento della stessa.

13.3 - Salvi i casi di cui al successivo punto 13.4, le decisioni dei soci potranno venire adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. Tali procedure non saranno sottoposte a particolari vincoli forma-

li, a condizione però che a ciascun socio sia consentito di partecipare alla decisione e, a richiesta dello stesso, gli sia fornita adeguata documentazione. La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento contenente la proposta di decisione o di più documenti di uguale tenore letterale contenenti la proposta di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In caso di quote sociali intestate a società fiduciarie, l'approvazione o meno della proposta di decisione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti. Il testo della proposta di decisione dovrà indicare il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, entro il quale la procedura dovrà essere ultimata, decorso il quale la proposta di deliberazione, ove non consegua la maggioranza, diverrà inefficace. Dell'esito della consultazione si darà tempestivamente nota nell'apposito libro tenuto a mente di legge dalla società.

13.4 - La decisione dei soci dovrà essere adottata con il metodo assembleare quando avrà ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica dei diritti dei soci, lo scioglimento della società, la nomina dell'organo della liquidazione e la determinazione dei criteri di liquidazione; in tutti i casi fissati dalla legge e

quando lo richieda un amministratore o tanti soci che rappresentino il trenta per cento del capitale sociale.

L'assemblea sarà convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo nell'Unione Europea dall'organo amministrativo o, in caso di sua inattività dal Collegio Sindacale se nominato o da almeno un socio negli altri casi mediante avviso da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione e l'ordine del giorno in trattazione.

L'assemblea sarà comunque validamente costituita anche in difetto di regolare convocazione quando vi siano presenti in proprio o per delega i soci titolari di tutte le partecipazioni in cui si divide il capitale, e tutti accettino la discussione sull'ordine del giorno.

L'assemblea sarà presieduta dalla persona che gli intervenuti indicheranno. Competerà al Presidente constatare la regolare costituzione della seduta, accertare l'identità degli intervenuti, la loro qualifica e la regolarità delle deleghe, dirigere i lavori e la verbalizzazione, porre gli argomenti in voto proclamare i risultati delle votazioni. Ove la legge non richieda obbligatoriamente l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale della seduta, il Presidente nominerà all'inizio dell'assemblea un segretario che ne redigerà verbalmente.

Ogni socio avente diritto a partecipare all'assemblea potrà farsi rappresentare da chiunque con delega scritta recante obbligatoriamente il nome del delegato, il cui originale resterà depositato presso la società. In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie la delega potrà essere rilasciata a uno o più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

13.5 - Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio se il suo intervento sia richiesto dalla legge. Il verbale dovrà essere senza indugio trascritto sul relativo verbale tenuto dalla società a mente di legge.

Il verbale dovrà indicare la data dell'assemblea, l'esito degli accertamenti compiuti dal Presidente in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea, l'identità dei partecipanti (anche per allegato) ed il capitale da ciascuno rappresentato; l'esito delle votazioni e l'identificazione dei votanti favorevoli, contrari e astenuti. Ciascun intervenuto avrà il diritto di fare constare da verbale le proprie dichiarazioni in ordine agli argomenti in discussione.

13.6 - L'assemblea sarà regolarmente costituita e comunque delibererà col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le norme di legge, dell'atto costitutivo o dello statuto che richiedano

maggioranze diverse o l'unanimità per particolari decisioni.

Art. 14 - BILANCIO E UTILI.

14.1 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 - Il bilancio relativo a ciascun esercizio dovrà essere presentato ai soci nelle forme di legge e completo di tutti i documenti prescritti, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine potrà essere prorogato sino a centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società. Si intenderanno come esigenze tali da giustificare il rinvio, la necessità di recepire nuove normative; il compimento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o trasformazioni); il prodursi di eventi calamitosi o bellici che danneggino la società; la modifica dell'oggetto sociale e l'attivazione di un processo di riorganizzazione della produzione, dell'amministrazione, dei sistemi informatici sociali o della rete di vendita tali da comportare difficoltà di recepimento dei dati; il trasferimento della sede. In tali casi, gli Amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478 e 2428 del Codice Civile.

14.3 - La decisione dei soci che approverà il bilancio dovrà

determinare anche la destinazione degli utili.

14.4 - Gli utili netti risultanti da bilancio, detratta una quota del cinque per cento da destinare a riserva legale sin- tantoché questa non avrà raggiunto il quinto del capitale, po- tranno essere accantonati a riserva o distribuiti tra i soci.

Art. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

15.1 - La società si scioglierà per le cause previste dalla legge. La competenza per la presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento e per l'esecuzione dei relativi adempi- menti spetterà all'organo amministrativo, che vi darà corso entro quindici giorni dalla data dell'evento.

Con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare si provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla loro indicazione e, in caso di loro plurali- tà, alla determinazione delle regole di funzionamento dell'organo della liquidazione; all'indicazione della o delle persone cui competerà la rappresentanza sociale ed all'individuazione dei criteri in base ai quali si svolgerà la liquidazione.

Art. 16. - CLAUSOLA ARBITRALE.

16.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o i loro aventi causa, o tra i soci e/o i loro aventi causa e la società, in ordine ai diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà rimessa ad un arbitro unico amichevole nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo ad istanza della parte

più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della società.

16.2 - L'arbitro deciderà secondo diritto entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina senza osservanza di forme non imposte dalla legge. Il lodo che egli emetterà determinerà la ripartizione delle spese di arbitrato fra le parti in modo inappellabile.

16.3 - Le decisioni dei soci portanti la modifica della presente clausola arbitrale dovranno essere adottate col metodo assembleare e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

Art. 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non previsto espressamente, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to(DONALISIO Gabriele)

**IL SEGRETARIO**  
F.to(GHIGLIONE Gianluca)

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Paesana, 28 marzo 2014

**IL SEGRETARIO**  
F.to (GHIGLIONE Gianluca)

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione :



X è in corso di pubblicazione



è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 28/03/2014

al 12/04/2014 ai sensi dell'art.124, comma 2, del D.Lgs.267/2000.

Paesana, 28 marzo 2014

**IL SEGRETARIO**  
F.to (GHIGLIONE Gianluca)

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Paesana, 28 marzo 2014

**IL SEGRETARIO**  
F.to (GHIGLIONE Gianluca)

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000

Paesana, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
(GHIGLIONE Gianluca)